

Effetti della legge 133/2008 sull'Università Pubblica

Con particolare riferimento agli articoli 16 e 66

Nel quinquennio 2009/2013 il **Fondo per il Finanziamento** Ordinario delle Università Italiane sarà **ridotto di 1 miliardo, 441 milioni e 500 mila euro** (*art. 66, comma 13*). Nello stesso periodo il **turn-over** (ovvero la sostituzione, mediante nuove assunzioni, del personale che ha cessato il rapporto di lavoro) nella pubblica amministrazione (e quindi anche all'interno delle Università) sarà **limitato al 10%** della spesa relativa ai dipendenti cessati nell'anno precedente **per il 2009, al 20% per il biennio 2010/2011, e al 50% per il biennio 2012/2013** (*art. 66, commi 3, 7 e 9*). L'effetto combinato delle suddette disposizioni si risolverà in un radicale **impoverimento dell'Università Pubblica, non solo da un punto di vista strettamente economico, ma anche per quanto riguarda il personale a disposizione.**

Gli Atenei che non disponessero dei mezzi necessari per supplire alla mancanza di fondi, potranno esercitare la facoltà (ma per molte istituzioni sarebbe più giusto parlare di una **scelta obbligata**) di **trasformazione in fondazioni di diritto privato**, delibera questa che potrà essere adottata col semplice voto della **maggioranza assoluta** dei componenti del **Senato Accademico**. Con il medesimo voto il Senato dovrà dotare la Fondazione di **statuto e regolamento propri**, sottoposti all'approvazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (*art. 16, commi 1, 2 e 6*).

Lo Statuto potrà prevedere l'**ingresso** nel Consiglio di Amministrazione **di nuovi soggetti, pubblici o privati** (*art. 16, comma 6*).

I Regolamenti andranno a definire la disciplina interna in materia di **amministrazione, finanza e contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile degli enti pubblici** (*art. 16, comma 7*). È sancita inoltre la **piena libertà gestionale, organizzativa e contabile** (*art. 16, comma 8*).

Tali fondazioni saranno considerati enti senza scopo di lucro ed opereranno secondo il principio di **economicità della gestione**, garantendo l'**equilibrio di bilancio** (*art. 16, commi 4 e 9*). Il finanziamento pubblico non cesserà di essere erogato, ma verrà ripartito tra tutte le Fondazioni in modo da **indirizzare i contributi statali a favore quelle che riceveranno finanziamenti privati di minore entità** (*art. 16 comma 9*).

Le **Fondazioni** che subentreranno alle Università ne **acquisiranno** inoltre, **senza oneri aggiuntivi, l'intero patrimonio, beni immobili compresi** (*art. 16 comma 2*).

Saranno **fortemente incentivati, per via della deducibilità da imposte, i contributi** alle Fondazioni universitarie (*art. 16 comma 5*).

La rappresentanza diretta del Governo viene prevista obbligatoriamente solo nel Collegio dei Sindaci, ovvero l'organo preposto alla revisione dei conti (*art. 16 comma 10*)

Al personale amministrativo si applicherà il contratto collettivo nazionale in vigore al momento della delibera di trasformazione, fino alla stipulazione di un nuovo contratto specifico (*art. 16 comma 13*).

Tutte le disposizioni non incompatibili con la natura privatistica delle Fondazioni e con il presente articolo continueranno ad applicarsi anche alle Fondazioni universitarie (*art. 16 comma 14*).

La legge 133/08, in estrema sintesi, innescherà un processo di sostanziale privatizzazione dell'istruzione universitaria, cui deriverà, con tutta probabilità, una pericolosa deregolamentazione, e le conseguenze dei provvedimenti che verranno adottati sono altrettanto prevedibili. Alla luce dell'attuale quadro normativo, infatti, nel caso in cui le università decidessero di rimanere interamente pubbliche:

- Al **taglio dell'FFO** conseguirebbe una **diminuzione** delle tasse d'iscrizione, il cui tetto è ora fissato dalla legge al **20% del totale della contribuzione pubblica**, e le **spese per il personale** dovrebbero **necessariamente diminuire**, essendo vincolate al limite dell'90% dell'FFO (limite già attualmente non rispettato dalla maggior parte degli atenei italiani). La conseguenza più ovvia non potrà che essere, diminuendo le risorse a disposizione, **l'impovertimento della didattica;**
- Un'ulteriore **riduzione del personale universitario:** il **blocco del turn-over** rimarrà fermo sotto al 20% per la maggior parte dei prossimi 5 anni. Ciò significa che, per ogni 10 pensionamenti, si provvederà solo a 2 nuove assunzioni. Questo **impedirà il mantenimento degli attuali standard formativi e indebolirà nell'insieme la struttura universitaria, favorendo la fuga dei cervelli;**
- **Svalutazione dei titoli di studio conseguiti all'interno degli atenei che rimarranno interamente pubblici, con conseguente ampliamento della forbice tra i cosiddetti "atenei di serie A" e quelli di "serie B".**

Nel caso in cui il Senato Accademico deliberasse la trasformazione, a presentarsi potrebbe essere lo scenario seguente:

- **Spostamento della sede decisionale, all'interno dell'Università, dal Senato Accademico al Consiglio di Amministrazione: le decisioni saranno assunte in prevalenza dai finanziatori, potendo arrivare ad escludere docenti e le rappresentanze degli studenti;**
- **Gli investitori potranno influenzare, grazie al loro peso economico, l'attività degli Atenei sotto ogni aspetto, ivi compresa la scelta dei Corsi di Laurea, delle Facoltà e degli ambiti di ricerca;**
- **Innalzamento indiscriminato delle tasse d'iscrizione.**

Ciò considerato, non si può che essere contrari ad un insieme di norme che, di fatto, non solo non garantiscono una migliore qualità dell'Istruzione Universitaria ma, al contrario, vincolando la sopravvivenza degli Atenei unicamente al rispetto di requisiti di carattere economico e operando una discriminazione intollerabile sotto il profilo dell'equità, negano ai cittadini perfino la possibilità di riceverla.